



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 174 del 19-02-2022

ORIGINALE

DETERMINA SEGRETARIO COMUNALE

Nr. 4 DEL 19-02-2022

OGGETTO :Annullamento in autotutela della determinazione n. 1 reg. gen. n. 79 del 25.01.2022.
Adempimenti connessi.

SERVIZIO FINANZIARIO

L'impegno/liquidazione di cui alla presente determinazione è stato registrato sul capitolo
..... del P.E.G. -

codice- del bilancio in corso ed annotato al nr.....del registro.

Sant'Arcangelo ____/____/____

Ufficio Ragioneria
L'impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li ____/____/____

Il Responsabile dell'Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li ____/____/____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li ____/____/____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

DATO ATTO, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ex art. 3 L. 213/2012 di modifica ed integrazione del D.L.gs. n. 267/2000;

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.L.gs. n. 267/2000 e dal D.L.gs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTI all'uopo:

- il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente *"Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante *"Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola"*;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il *"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"*;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *"Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246"*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"* e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24.04.2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74, comma 7-ter;
- il decreto - legge 01.04.2021, n. 44, coordinato con la legge di conversione 28.05.2021 n. 76, recante *"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"*, ed in particolare l'art. 10;
- il decreto-legge 22.04.2021, n. 52, coordinato con la legge di conversione 17.06.2021, n. 87, recante *"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"*;
- il decreto-legge n. 23.07.2021, n. 105, coordinato con la legge di conversione 16.09.2021, n. 126, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche"*;
- il decreto-legge 21.09.2021, n. 127, coordinato con la legge di conversione 19.11.2021, n. 165, recante *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*;
- il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 09.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata fatta la ricognizione di cui l'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.L.gs. 30/03/2001, n. 165, per l'anno 2021, e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 01.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 09.03.2021 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2021/2023, come modificato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 03.12.2021, entrambe esecutive ai sensi di legge;

CONSIDERATO il Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 26.10.2021, esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO il Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 23.11.2021, esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 26.10.2021, con la quale tra l'altro si è disposto di dare attuazione al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 09.03.2021, disponendo l'avvio delle procedure di assunzione previste dal Piano occupazionale 2021-2023 per tutte le figure previste, indicandone le modalità, l'ordine e le scadenze procedurali;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 07.12.2021, con la quale tra l'altro si è disposto di dare attuazione al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023, come modificato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 03.12.2021, disponendo l'avvio delle procedure di assunzione previste dal Piano occupazionale 2021-2023, indicandone le modalità, l'ordine e le scadenze procedurali;

CONSIDERATO che per le procedure assunzionali di cui ai precedenti atti sono stati individuati:

- il Responsabile della procedura concorsuale nella persona del Segretario Comunale dr.ssa Panzardi Filomena;
- il Responsabile del Procedimento nella persona del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, dr.ssa Merlino Maria Antonietta;

e sono stati affidati:

- al Responsabile della procedura concorsuale l'incarico di provvedere agli adempimenti previsti a suo carico dal vigente Regolamento per le procedure di assunzione, ivi compresa la nomina della Commissione Giudicatrice, adottando atti nella forma delle determinazioni;
- al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria tutti gli adempimenti di natura amministrativa e contabile connessi alle procedure selettive, quali affidamenti per servizi acquisti e forniture, assunzione di impegno di spesa e liquidazioni, necessari per il loro regolare svolgimento;

ACQUISITO che per effetto dei sopra riportati atti per l'anno 2022 è prevista l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 (uno) Istruttore Contabile cat. C p.e. C1;

ACCLARATO che con i suddetti atti è stato incaricato il Segretario Comunale in qualità di Responsabile della procedura concorsuale a dare attuazione al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023, disponendo tra l'altro l'avvio delle procedure di assunzione previste dal Piano occupazionale 2021-2023 per un posto di Istruttore Contabile cat. C p.e. C1, da assegnare all'Area Economico-Finanziaria, come segue:

- a tempo pieno ed indeterminato
- modalità di accesso:
 - 1) bando di mobilità volontaria con termine anno 2021
 - 2) utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti pubblici con termine anno 2022
 - 3) bando di concorso pubblico con termine anno 2022

TENUTO CONTO che, in ottemperanza alle disposizioni inserite all'art. 34/bis del D.lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, in caso di assunzioni dall'esterno, devono attivare una preventiva procedura di mobilità obbligatoria per ricollocazione del personale in disponibilità, dando atto che questo Ente nell'ambito della suddetta programmazione ha provveduto a mezzo PEC alla comunicazione preventiva relativa alle procedure di cui all'art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001, con nota prot. n. 13254 del 07.12.2021, a fronte della quale nulla è pervenuto in merito allo scadere dei 45 giorni dalla data di consegna della PEC (21.01.2022);

CONSIDERATO che l'Ente per effetto dei sopra richiamati atti ha valutato non avvalersi della facoltà offerta dalla legge 19.06.2019, n. 56;

PRESO ATTO che l'Ente non incorre in uno dei casi per i quali l'ordinamento prevede l'impossibilità di effettuare assunzioni in quanto:

- 1) ha rispettato i vincoli di finanza pubblica;
- 2) ha attuato le disposizioni vigenti sul rispetto del contenimento della spesa per il personale;
- 3) ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (artt. 6 e 6-ter, D.L.gs. n. 165/2001, come novellati dall'art. 4, D.L.gs. n. 75/2017);
- 4) ha dato corso alle disposizioni dell'art. 33, comma 2, D.L.gs. n. 165/2001, in materia di ricognizione annuale dello stato di eccedenze o meno di personale;
- 5) ha rispettato le diverse disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D.L.gs. n. 165/2001;
- 6) ha adottato e rispettato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la pari opportunità tra uomini e donne (art. 48, c. 1, D.L.gs. n. 148/2006);
- 7) ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e ha regolarmente trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati;

- 8) ha approvato nei termini di legge il rendiconto di gestione 2020 e ha regolarmente trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati;
- 9) con Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 è stato stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;
- 10) sono in corso le procedure per la redazione degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente per il triennio 2022-2024;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 1 reg. n. 79 del 25.01.2022 ad oggetto: *“Bando di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore contabile cat. C) a tempo pieno e indeterminato mediante selezione per titoli e colloquio. Indizione del bando pubblico ed approvazione dei relativi atti”*;

ESAMINATI lo schema di bando di mobilità volontaria ed il format di domanda come sopra approvati per la copertura di un posto di Istruttore Contabile Cat. C, unito all'informativa;

CONSIDERATO che sia lo schema di bando di mobilità volontaria che il format di domanda come sopra approvati:

- recano quale requisito per la partecipazione alla selezione il possesso del Nulla osta alla cessione del contratto da parte dell'Amministrazione di provenienza ai fini della mobilità volontaria, secondo le nuove disposizioni del D.L. 80/2021 convertito con modifiche dalla legge 113/2021;
- richiedono quale documento da allegare obbligatoriamente alla domanda di partecipazione a pena di esclusione il Nulla osta alla cessione del contratto da parte dell'Amministrazione di provenienza ai fini della mobilità volontaria, secondo le nuove disposizioni del D.L. 80/2021 convertito con modifiche dalla legge 113/2021;

PRESO ATTO che il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, all'art. 3, commi 7, 7-bis e 7-ter, ha previsto quanto segue:

7. “All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» sono soppresse”;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilita' di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.»

7-bis. “All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

“1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10 per cento.

La percentuale di cui al comma 1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita alla dotazione organica dell'ente. “

7-ter. “Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale e' di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale puo' essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.”;

RIVELATO che il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recante *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”*, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, all'art. 12, comma 1, ha previsto quanto segue:

“1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «servizio sanitario nazionale», sono inserite le seguenti: «e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100»”;

CONSIDERATO per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 12, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, il testo dell'art. 30, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, risulta in ultimo aggiornato come segue:

“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilita' di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure

per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità'.

1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità' e riferita alla dotazione organica dell'ente.”;

LETTO l'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il quale prevede che:

“ 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.”;

ACQUISITO che sia lo schema di bando di mobilità volontaria che il format di domanda, come sopra approvati, non sono conformi alle disposizioni di legge già vigenti alla data della loro approvazione, come sopra visto introdotte con l'art. 12, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, non estendendo le sue prescrizioni sia in termini di requisiti che di documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione al personale degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali rimane comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;

RILEVATE le ragioni di pubblico interesse all'annullamento della determinazione n. 1 reg. gen. n. 79 del 25.01.2022 del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per le seguenti motivazioni:

- *violazione di legge* per la parte in cui lo schema di bando di mobilità volontaria e il format di domanda prevedono la possibilità di presentare la domanda di mobilità ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 in possesso del requisito del Nulla osta alla cessione del contratto da parte dell'Amministrazione di provenienza ai fini della mobilità volontaria, secondo le disposizioni del D.L. 80/2021 convertito con modifiche dalla legge 113/2021, richiedendone la produzione in allegato alla domanda a pena di esclusione, non estendendo il previo Assenso dell'Ente di appartenenza quale necessario requisito per la partecipazione al bando di mobilità al personale degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, stante l'art. 3, comma 7-bis del D.L. 80/2021 (1.1 “le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100”), come superato dall'art. 12, comma 1, D.L.146/2021 determinate l'ultima novella dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001;
- *disparità di trattamento* tra i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, ed il personale degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, non richiedendo a questi ultimi il possesso del requisito e del documento del Nulla osta alla cessione del contratto da parte dell'Amministrazione di provenienza ai fini della mobilità volontaria, in palese difformità al novellato e già in vigore art. 30, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001, precludendo in sostanza ai medesimi la possibilità di presentare la domanda di mobilità, in quanto privi del requisito richiesto del Nulla osta alla cessione del contratto da parte dell'Amministrazione di provenienza ai fini della mobilità volontaria, secondo le disposizioni del D.L. 80/2021 convertito con modifiche dalla legge 113/2021;
- *violazione dei principi di trasparenza, di imparzialità e di legalità onde garantire il buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97, comma 2, Cost)* relativamente allo schema di bando di mobilità volontaria e al format di domanda nella parte in cui non prevedono l'obbligo di presentare la domanda di mobilità ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 in possesso del requisito e del documento da allegare alla domanda previsto dal successivo art. 30, comma 1, del Previo Assenso dell'amministrazione di appartenenza per il personale degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, esponendo l'Ente ad un possibile contenzioso con potenziali candidati;

ESCLUSA la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico sopra riportate e intendendo evitare il possibile, se non sicuro, contenzioso con potenziali candidati;

VISTE le disposizioni dettate dal D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in particolare l'art. 109, che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all'annullamento in autotutela della determinazione n. 1 reg. gen. n. 79 del 25.01.2022 del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI RIVELARE** che sia lo schema di bando di mobilità volontaria che il format di domanda, come approvati con determinazione n. 1 reg. gen. n. 79 del 25.01.2022 del Segretario Comunale, non sono conformi alle norme già vigenti alla data della loro approvazione, introdotte con l'art. 12, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, non estendendo le sue prescrizioni sia in termini di requisiti che di documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione al personale degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali rimane comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.L.gs n. 165/2001;
- 3) **DI ANNULLARE** la determinazione n. 1 reg. gen. n. 79 del 25.01.2022 del Segretario Comunale ad oggetto: *"Bando di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore contabile cat. C) a tempo pieno e indeterminato mediante selezione per titoli e colloquio. Indizione del bando pubblico ed approvazione dei relativi atti"*, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per le seguenti motivazioni:
 - a) *violazione di legge* per la parte in cui lo schema di bando di mobilità volontaria e il format di domanda prevedono la possibilità di presentare la domanda di mobilità ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.gs n. 165/2001 in possesso del requisito del Nulla osta alla cessione del contratto da parte dell'Amministrazione di provenienza ai fini della mobilità volontaria, secondo le disposizioni del D.L. 80/2021 convertito con modifiche dalla legge 113/2021, richiedendone la produzione in allegato alla domanda a pena di esclusione, non estendendo il previo Assenso dell'Ente di appartenenza quale necessario requisito per la partecipazione al bando di mobilità al personale degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, stante l'art. 3, comma 7-bis del D.L. 80/2021 (1.1 *"le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100"*), come superato dall'art. 12, comma 1, D.L.146/2021 determinate l'ultima novella dell'art. 30, comma 1, del D.L.gs n. 165/2001;
 - b) *disparità di trattamento* tra i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.gs n. 165/2001, ed il personale degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, non richiedendo a questi ultimi il possesso del requisito e del documento del Nulla osta alla cessione del contratto da parte dell'Amministrazione di provenienza ai fini della mobilità volontaria, in palese difformità al novellato e già in vigore art. 30, comma 1, del D.L.gs n. 165/2001, precludendo in sostanza ai medesimi la possibilità di presentare la domanda di mobilità, in quanto privi del requisito richiesto del Nulla osta alla cessione del contratto da parte dell'Amministrazione di provenienza ai fini della mobilità volontaria, secondo le disposizioni del D.L. 80/2021 convertito con modifiche dalla legge 113/2021;
 - c) *violazione dei principi di trasparenza, di imparzialità e di legalità onde garantire il buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97, comma 2, Cost)* relativamente allo schema di bando di mobilità volontaria e al format di domanda nella parte in cui non prevedono l'obbligo di presentare la domanda di mobilità ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.gs n. 165/2001 in possesso del requisito e del documento da allegare alla domanda previsto dal successivo art. 30, comma 1, del Previo Assenso dell'amministrazione di appartenenza per il personale degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, esponendo l'Ente ad un possibile contenzioso con potenziali candidati;
- 4) **DI ESCLUDERE** la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico sopra riportate e rendendosi necessario conformare lo schema di bando di mobilità volontaria e il format di domanda alle disposizioni recate dall'art. 30, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e intendendo evitare il possibile, se non sicuro, contenzioso con potenziali candidati;
- 5) **DI DEMANDARE** al Responsabile della procedura concorsuale l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente atto con pubblicazione nella Sezione *"Amministrazione trasparente"*- sottosezione *"Bandi di concorso"*;
- 6) **DI RENDERE NOTO** che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Merlino Maria Antonietta di questo Ente;
- 7) **DI DARE ATTO** che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 1, comma 41, della legge n.190/2012 e dell'art.7 del DPR 62/2013, né in alcuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 del c.p.c. relativamente al suddetto dipendente;
- 8) **DI DEMANDARE** all'ufficio personale tutti gli adempimenti conseguenziali.

Il Segretario Comunale
Responsabile della procedura concorsuale
Dott.ssa Filomena Panzardi

COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ)

Si certifica che il presente atto n° _____ è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale on-line
dal _____ al _____ senza reclami ed opposizioni.

Sant'Arcangelo, li _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Sig. Giovanni DI GENIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Filomena PANZARDI